



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.421 del 2007 proposto dal dott. GAMBITTA Aldo, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Schiada e dall'avv. Maurizio Discepolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Matteotti n.99;

contro

il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE (Dipartimento Politiche Fiscali), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;

nei confronti di

dott. LEOPARDI Dante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

- del provvedimento con cui il dott. Leopardi Dante è stato incaricato della reggenza temporanea dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale delle Marche;

- per l'accertamento del diritto del ricorrente all'incarico sopra indicato, con conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento del maggior trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Vista la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, proposta contestualmente al ricorso ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034;

Relatore, nella camera di consiglio del 19 giugno 2007, il Cons. Luigi Ranalli ed uditi i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione del ricorso ai sensi dell'art. 26, VI comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, con conseguente assorbimento della domanda cautelare contestualmente proposta;

Sentiti, sul punto, i difensori delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

I.- Il Direttore dell'Ufficio amministrazione delle risorse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 31.10.2006 ha revocato l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale per le Marche, conferito al dott. Mario Rainaldi, contestualmente attribuendo dal 10.11.2006 e per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un dirigente in possesso di specifiche esperienze professionali e, comunque, per un periodo non superiore a nove mesi, la temporanea reggenza dell'Ufficio stesso al dott. Dante Leopardi (posizione economica C3).

Il dott. Gambitta Aldo, Direttore tributario (posizione C3) in servizio presso la Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso al Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità della nomina come sopra conferita al dott. Leopardi, proponendo, in corso di causa, anche ricorso ex art.700 c.p.c..

Con decisione 31.3.2007, il Giudice Lavoro, ha ritenuto inammissibile la domanda cautelare così proposta perché esorbitante rispetto alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e perché (salvo ogni approfondimento in merito) il vizio di eccesso di potere della contestata nomina evidenzerebbe un motivo da far ritenere la giurisdizione a favore del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 21 della legge n.1034/1971.

A seguito di questa decisione del Giudice del lavoro, il dott. Gambitta, con il ricorso in esame, notificato il 29/30.5.2007 e depositato il 12.6.2007 e deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, ha chiesto al Tribunale amministrativo l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, della nomina del dott. Leopardi, disposta con il provvedimento sopra indicato, nonché l'accertamento del suo diritto alla nomina e la condanna dell'Amministrazione al pagamento della conseguente maggiore retribuzione, con interessi e rivalutazione monetaria.

II.- La difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la memoria di costituzione in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo, evidenziando come nessuna effettiva decisione sulla giurisdizione sia stata emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ancona: in subordine ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, preliminarmente eccependone anche la tardività.

III.- Tanto premesso, considera il Collegio che, in effetti, il Giudice del lavoro, allorché ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art.700 proposto dal dott. Gambitta, non ha affatto declinato la propria giurisdizione a favore del Giudice amministrativo sul merito della controversia (legittimità o meno della reggenza attribuita al dott. Leopardi anziché al ricorrente), ma ha, più correttamente, rilevato che la domanda cautelare ivi proposta, appunto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. era inammissibile perché era “anche” diretta ad ottenere la “sospensione” dell'efficacia del provvedimento di nomina, mentre ciò è possibile al Giudice amministrativo ex art. 21 della legge n.1034/1971.

Ciò chiarito, va, però, rilevato che il ricorso ora proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo non si limita alla sola domanda di sospensione cautelare del contestato provvedimento di nomina (né, ovviamente, lo potrebbe, in quanto ai sensi dell'art. 21 della legge n.1034/1971, la domanda cautelare ha solo natura “incidentale” rispetto al petitum del ricorso introduttivo del giudizio) ma è, appunto, diretto all'annullamento dell'atto di nomina, all'accertamento del diritto alla nomina del ricorrente in luogo del dott. Leopardi ed alla condanna dell'Amministrazione al pagamento, con interessi e rivalutazione, della maggiore retribuzione dovuta.

La materia del contendere, quindi, neppure indirettamente è riconducibile a quelle che l'art. 68 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e, ora, l'art. 63 del D.Lgs. n.165/2001 ancora attribuisce alla giurisdizione amministrativa: di conseguenza, sul ricorso deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 giugno 2007, con l'intervento di:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore

Giuseppe Daniele, Consigliere